

Codice A1406C

D.D. 28 ottobre 2025, n. 639

Accertamento di euro 575.213,04 sul capitolo 16575/2025 e impegno di euro 575.213,04 sul capitolo 157813/25 per la costituzione del Fondo di disponibilità anno 2025, ai sensi dell'art. 45 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.



ATTO DD 639/A1406C/2025

DEL 28/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Accertamento di euro 575.213,04 sul capitolo 16575/2025 e impegno di euro 575.213,04 sul capitolo 157813/25 per la costituzione del Fondo di disponibilità anno 2025, ai sensi dell'art. 45 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni” in data 4 aprile 2024, a favore delle Aziende sanitarie regionali.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che la D.G.R. n. 26–801 del 17.02.2025 avente ad oggetto “Approvazione della programmazione regionale per l’adozione dei programmi aziendali di riorganizzazione, di riqualificazione e/o di potenziamento del Servizio sanitario regionale. Riparto delle risorse del fondo sanitario 2025-2027 e assegnazione degli obiettivi economico-finanziari agli Enti del SSR.”, nelle more dei conteggi definitivi per la costituzione del Fondo 2025, ha provveduto a ripartire la somma di Euro 585.745,68 sulla base dei dati del Fondo disponibilità 2024;

Visto l'art. 45 "Indennità di disponibilità" dell'ACN SAI vigente dispone:

- "1. Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l'ampliamento orario di incarico, agevolando l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi).*
- 2. L'indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42.*
 - 3. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari ed ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende.*
 - 4. Per la determinazione dell'importo dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, le Regioni dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività.*
 - 5. Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi.*
 - 6. Il fondo annuo regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al comma 2.*
 - 7. La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5 è assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. L'erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro.*
 - 8. Il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'articolo 20, comma 5, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno.*
 - 9. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell'orario di incarico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del presente Accordo e sino ad un eventuale successivo incremento orario come previsto dall'art. 20 comma 5, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l'indennità di cui al presente articolo."*

Visto che l'importo di incremento, pari a Euro 0,39, per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato e per i professionisti (biologi, chimici, psicologi) a tempo indeterminato è esplicitato nel comma 4 dell'art. 45 ed è da destinare alla costituzione del "Fondo annuo di disponibilità" di cui allo stesso art 45 ACN SAI;

Preso atto della nota della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) prot. n. 739/2020 del 4 settembre 2020 dalla quale emerge che:

1. tutti i fondi contrattuali disposti dagli AACCN, anche quello ex articolo 45 in esame è computato sulla base retributiva (e quindi oraria) degli aventi diritto, ossia gli incaricati a tempo indeterminato di tutti e tre i settori contrattuali (ovvero specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti) e il Fondo in esame è determinato come parte dell'incremento riconosciuto ai soggetti coinvolti (incaricati a tempo indeterminato);
2. il Fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo

indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare, (mentre la ripartizione del Fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative allo stesso precedente anno solare);

Dato atto che l'art. 45, comma 8, ACN SAI, prevede che *“il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo 20, comma 5 comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno”*;

Tenuto conto che la costituzione del Fondo (pari ad Euro 0,39 per il numero delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN SAI) e la ripartizione del Fondo (in base al numero di ore di incarico) sono entrambi temporalmente riferite all'anno solare precedente;

Ritenuto, inoltre, che:

- l'indennità di disponibilità è erogabile ai soli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'anno solare precedente rispetto al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto;
- tale domanda integra esclusivamente il perfezionamento della condizione cui soggiace il diritto retributivo che fino a quel momento è potenziale, in quanto le ore dello specialista, del veterinario o del professionista, sia quelle svolte e retribuite che quelle di incarico, hanno già contribuito rispettivamente alla costituzione del Fondo e ad individuare la quota di ripartizione;
- coloro che acquisiscono l'incarico dal 1 gennaio al 15 gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione in questione non hanno potuto concorrere in alcun modo alla costituzione del Fondo (ed alla determinazione della quota di ripartizione) e l'eventuale inclusione tra i percettori dell'emolumento rappresenterebbe, dunque, un esborso illegittimo a fronte di un onere non previsto né quantificato;

Visto che nell'art. 45 stesso non è stato fatto alcun riferimento alle *“ ore di incarico espletate nel mese di competenza ”*, anzi, proprio per dare certezza all'onere e determinare invarianza della spesa in corso d'anno, le parti hanno sancito esplicitamente il riferimento ad un *“ emolumento ”* corrisposto in forza delle *“ ore di incarico relative al precedente anno solare ”*;

Preso atto che le Regioni hanno condiviso le modalità di definizione del Fondo oggetto del presente provvedimento nel corso delle riunioni del Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale – sub-area “medicina convenzionata” - della Commissione salute in data 19 febbraio 2021, al fine di adottare disposizioni comuni sul territorio nazionale, chiarendo dubbi interpretativi e condividendo le risposte fornite da SISAC;

Atteso che a seguito delle precisazioni SISAC e delle conclusioni emerse dal confronto nel gruppo di Coordinamento interregionale:

- l'onere per la costituzione del Fondo non costituisce onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle Aziende sanitarie regionali;
- la decorrenza del Fondo è il 4 aprile 2024 e quindi:
 - l'onere per la costituzione del Fondo di disponibilità rientra nei fondi accantonati nel bilancio delle Aziende sanitarie regionali per l'applicazione dei rinnovi contrattuali del personale dipendente, non costituendo quindi onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, in quanto ricompreso nei trasferimenti correnti alle Aziende stesse;
 - per l'anno 2025, l'incremento “indennità di disponibilità” di cui all'art. 45 dovrà essere riconosciuto, per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024, agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti aventi diritto già titolari di incarico nel 2023 che hanno presentato la dichiarazione di esclusività del rapporto di lavoro nei termini di legge;

Considerato che, al fine di procedere ad una stima dell'importo del Fondo annuale dell'indennità di

disponibilità, il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR ha richiesto alle ASR, con nota prot. 7731 del 26 marzo 2025, la compilazione e restituzione di preposta tabella con il conteggio delle ore di attività svolte dagli specialisti veterinari e professionisti titolari e, tenuto conto del riscontro ottenuto e riportato nell'Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Al fine di dare applicazione all'art. 45 ACN SAI vigente si rende necessario, pertanto, provvedere alla costituzione del "Fondo di disponibilità" per l'anno 2025 così come riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo:

"Fondo di disponibilità 2025": l'importo totale quantificato secondo il disposto di cui all'art. 45, comma 4, ammonta a Euro 575.213,04 come specificato di seguito:

Totale regionale numero ore di attività remunerata dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 = 1.474.905,23 x Euro 0,39 = Euro 575.213,04;

Totale numero ore settimanali di incarico 2024 degli aventi diritto 2025, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI = 10.643,75 ore x 52 settimane = 553.007,00 ore;

La quota oraria, che le Aziende sanitarie regionali devono pertanto erogare alle sotto riportate categorie moltiplicandola per le ore di attività svolte dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 5, da riconoscere è pari a circa Euro 1,04 (Euro 1,0402);

Occorre:

- accertare la somma di Euro 575.213,04 sul capitolo 16575/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, codice versante 220175, dando atto che trattasi di risorse del Fondo Sanitario Nazionale;
- impegnare, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma di Euro 575.213,04 sul capitolo 157813/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, così come riepilogato nella tabella di seguito indicata, quale quota finalizzata del FSR per il finanziamento del Fondo di disponibilità per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI 04.04.2024;

AASSRR	Art. 45 ACN SAI - Indennità di disponibilità anno 2025
203 - ASL TO3	Euro 90.908,51
204 - ASL TO4	Euro 58.955,99
205 - ASL TO5	Euro 29.477,99
206 - ASL VC	Euro 1.784,91
207 - ASL BI	Euro 3.353,46
208 - ASL NO	Euro 19.147,17
209 - ASL VCO	Euro 9.789,94
210 - ASL CN1	Euro 46.001,90
211 - ASL CN2	Euro 27.693,09

212 - ASL AT	Euro 20.255,99
213 - ASL AL	Euro 23.257,87
301 - ASL Città di Torino	Euro 211.754,77
904 - AOU San Luigi di Orbassano	Euro 0
905 - AOU Maggiore della Carità di Novara	Euro 8.816,35
906 - AO Santa Croce e Carle di Cuneo	Euro 1.352,20
907 - AOU SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria	Euro 0
908 - AOU Mauriziano	Euro 0
909 - AOU Città della salute e della scienza di Torino	Euro 22.662,90
Totale Regionale	Euro 575.213,04

Evidenziato che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell' Allegato "Appendice A- Elenco RegISTRAZIONI contabili " parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che:

il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non comprese nei stanziamenti di bilancio (costi indiretti);

l'accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s. m. i. - triennio 2019-2021, sancito in data 4 aprile 2024, art. 45;
- Nota della SISAC del 4 settembre 2020 prot. n. 739/2020;
- D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

- Art. 17 e 18 Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 " e s.m.i.;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.P.G.R 21 dicembre 2023 n. 11/R Regolamento regionale recante : "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 202, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1 - 3361";
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027";
- D.G.R. 26-801 del 17 febbraio 2025 - "Approvazione della programmazione regionale per l'adozione dei programmi aziendali di riorganizzazione, di riqualificazione e/o di potenziamento del Servizio sanitario regionale. Riparto delle risorse del fondo sanitario 2025-2027 e assegnazione degli obiettivi economico-finanziari agli Enti del SSR";
- Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 - "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. 12-852 del 3 marzo 2025 - Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento e del bilancio Finanziario gestionale 2025-2027;
- Legge regionale n. 16 del 6 agosto 2025 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. 5-1482 del 8 agosto 2025 - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

determina

per le motivazioni espresse in premessa di:

costituire a favore degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, il Fondo di disponibilità per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI vigente e di determinarne il relativo importo nella misura di Euro 575.213,04 di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che verrà recepito nell'atto regionale di riparto Fondo Sanitario 2025 definitivo;

accertare la somma di Euro 575.213,04 sul capitolo 16575/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, codice versante 220175, dando atto che si tratta di risorse del Fondo Sanitario Nazionale;

impegnare, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma di Euro 575.213,04 sul capitolo 157813/2025 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali, così come riepilogato nella tabella di seguito indicata, quale quota finalizzata del FSR per il finanziamento del Fondo di disponibilità per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 45 ACN SAI 04.04.2024;

La transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell' Allegato "Appendice A- Elenco RegISTRAZIONI contabili " parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AASSRR	Art. 45 ACN SAI Indennità di disponibilità anno 2025
203 - ASL TO3	Euro 90.908,51
204 - ASL TO4	Euro 58.955,99
205 - ASL TO5	Euro 29.477,99
206 - ASL VC	Euro 1.784,91
207 - ASL BI	Euro 3.353,46
208 - ASL NO	Euro 19.147,17
209 - ASL VCO	Euro 9.789,94
210 - ASL CN1	Euro 46.001,90
211 - ASL CN2	Euro 27.693,09
212 - ASL AT	Euro 20.255,99
213 - ASL AL	Euro 23.257,87
301 - ASL Città di Torino	Euro 211.754,77
904 - AOU San Luigi di Orbassano	Euro 0
905 - AOU Maggiore della Carità di Novara	Euro 8.816,35
906 - AO Santa Croce e Carle Cuneo	Euro 1.352,20
907 – AOU SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria	Euro 0
908 - AOU Mauriziano	Euro 0
909 - AOU Città della salute e della scienza di	Euro 22.662,90

Torino	
Totale Regionale	Euro 575.213,04

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2025_DD_Allegato_1.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ART. 45 ACN SAI: INDENNITA' DI DISPONIBILITA' - ANNO 2025

ASL TO 3		ASL TO 4		ASL TO 5		ASL VC		ASL BI		ASL NO		ASL VCO		ASL CN1		ASL CN2	
n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI
237.487,00	1.680,75	152.084,00	1.090,00	104.002,48	545,00	25.515,00	33,00	22.876,00	62,00	85.601,48	354,00	51.630,00	181,00	148.090,00	850,50	57.559,00	512,00
	90.908,51		58.955,99		29.477,99		1.784,91		3.353,46		19.147,17		9.789,94		46.001,90		27.693,09

ASL AT		ASL AL		ASL CITTA' DI TORINO		AOU S. LUIGI ORBASSANO		AOU MAGGIORE NOVARA		AO S.CROCE E CARLE CUNEO		AOU S. ANTONIO BIAGIO ALESSANDRIA		AOU MAURIZIANO		AOU CITTA' DELLA SALUTE TORINO		TOTALE REGIONALE	
n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI
60.437,70	374,50	78.442,00	430,00	417.417,00	3.915,00	1.404,00	0,00	9.070,00	163,00	1.330,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.959,57	419,00	1.474.905,23	10.634,75
	20.255,99		23.257,87		211.754,77		0,00		8.816,35		1.352,20		0,00		0,00		22.662,90		575.213,04

Calcoli per Fondo ed emolumento		
n. ore di attività svolte e remunerate dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	n.ore settimanali di incarico 2024, degli aventi diritto 2025 ai sensi dell'art. 45 ACN SAI	Quota Oraria 2024 / Ore settimanali 2024
575.213,04	553.007,00	1,0402